



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 64

11^a COMMISSIONE PERMANENTE (Lavoro, previdenza sociale)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

270^a seduta: martedì 19 ottobre 2021

Presidenza del presidente MATRISCIANO

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(2187) CATALFO ed altri. – Disposizioni in materia di salario minimo e rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva

(Discussione e rimessione all'Assemblea)

PRESIDENTE, *relatrice*Pag. 3

(1618) COMINCINI ed altri. – Disposizioni in materia di start-up sociali

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTEPag. 5, 6, 7

CARBONE (IV-PSI) 6

CATALFO (M5S) 6

DE VECCHIS (L-SP-PSd'Az) 6

DRAGO (FdI) 6

FLORIS (FIBP-UDC) 7

GUIDOLIN (M5S), *relatrice* 5, 6

LAUS (PD) 6

ROMANO (M5S) 6

(1419) FREGOLENT ed altri. – Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 7, 8

FLORIS (FIBP-UDC), *relatore* 7

ROMANO (M5S) 8

(934) GUIDOLIN ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, in materia di introduzione degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti

(2347) GUIDOLIN ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, ai fini dell'introduzione del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 8, 9

LAUS (PD), *relatore* 8

Segle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Italexit-Partito Valore Umano: Misto-I-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Accoto e Nisini.

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(2187) CATALFO ed altri. – Disposizioni in materia di salario minimo e rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva

(Discussione e rimessione all'Assemblea)

PRESIDENTE, *relatrice*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2187.

Illustrerò io stessa il provvedimento in esame in qualità di relatrice.

Richiamando la finalità dell'attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, l'articolo 1 del disegno di legge in titolo dispone l'obbligo per i datori di lavoro di corrispondere una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

La «retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente» è definita dall'articolo 2, comma 1, come il trattamento economico complessivo, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro. È inoltre specificato che il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi. Il successivo comma 2 dispone che il trattamento minimo orario per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche sia definito, sulla base del trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale del settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, qualora vi sia una pluralità di contratti collettivi applicabili, la retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, posto che il trattamento orario minimo non può essere inferiore a 9 euro lordi.

Riguardo al computo comparativo della rappresentatività, il comma 2 prevede quanto segue: per le organizzazioni dei lavoratori, l'applicazione dei criteri associativi ed elettorali di cui agli accordi interconfederali sulla

misurazione della rappresentatività sindacale, stipulati dalle confederazioni maggiormente rappresentative; per le organizzazioni datoriali, i criteri ponderati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse, del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse.

Nel caso di mancanza di un contratto collettivo applicabile, l'articolo 4 individua il trattamento economico complessivo di riferimento in quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente.

L'articolo 5 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario, presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante dell'INPS, un rappresentante dell'ISTAT, un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro, un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. È compito della Commissione valutare l'aggiornamento dell'importo previsto dall'articolo 2, comma 1, monitorare il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente di cui all'articolo 2, individuare i contratti collettivi nazionali di lavoro prevalenti di cui all'articolo 3. La Commissione propone inoltre l'adozione del decreto ministeriale recante l'aggiornamento dell'importo di cui al comma 1 dell'articolo 2.

L'articolo 6 dispone che resti fermo quanto previsto dall'articolo 30 del codice dei contratti pubblici riguardo al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni.

L'articolo 7 disciplina la procedura giudiziaria relativa ai casi di condotta elusiva da parte del datore di lavoro, prevedendo la possibilità per il giudice del lavoro di ordinare la corresponsione del trattamento economico complessivo e degli oneri conseguenti.

L'articolo 8 demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la disciplina del deposito dei contratti collettivi.

L'articolo 9 reca una misura di detassazione, riferita agli anni dal 2022 al 2024, degli incrementi retributivi corrisposti in forza del rinnovo del contratto collettivo nazionale.

La disposizione transitoria di cui all'articolo 10 fa salvi i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale fino alla loro scadenza.

Colleghi, al fine di consentire la congiunzione con le iniziative legislative riguardanti la medesima materia già all'esame in sede referente (disegni di legge nn. 310, 658, 1132, 1232 e 1259), propongo di richiedere la rimessione all'Assemblea del disegno di legge, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Avverto quindi che la trattazione del disegno di legge n. 2187 proseguirà in sede referente e che si procederà pertanto a un abbinamento con le summenzionate proposte legislative.

(1618) COMINCINI ed altri. – Disposizioni in materia di start-up sociali

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1618.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

GUIDOLIN, *relatrice*. Il disegno di legge n. 1618 reca disposizioni volte a favorire l'inserimento lavorativo di soggetti con disturbi dello spettro autistico, introducendo tra l'altro una specifica disciplina concernente le *start-up* a vocazione sociale. A tal fine, l'articolo 1 prevede che siano qualificate *start-up* a vocazione sociale le organizzazioni, le società di capitali, anche in forma di cooperativa, o di persone, nonché le imprese sociali, che impegnino a qualsiasi titolo lavoratori con disturbi dello spettro autistico, come dipendenti o collaboratori, in una proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva e almeno per un anno. Sono inoltre stabiliti ulteriori requisiti, necessari per il conseguimento della suddetta qualifica.

L'articolo 2 reca alcune agevolazioni fiscali a favore sia di *start-up* a vocazione sociale sia dei lavoratori assunti.

Riguardo alla retribuzione dei lavoratori in oggetto, l'articolo 3 prevede che essa sia costituita da una parte non inferiore al minimo tabellare previsto dal contratto collettivo, applicabile per il rispettivo livello di inquadramento, e da una parte variabile, correlata a obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti.

L'articolo 4 disciplina specifiche detrazioni d'imposta in favore di contribuenti che abbiano investito nel capitale sociale di una o più *start-up* sociali.

L'articolo 5 incentiva le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori con disturbi dello spettro autistico. Si prevede, in favore del datore di lavoro, l'attribuzione di un incentivo per ogni assunzione, per un periodo di trentasei mesi e nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. L'incentivo è concesso a domanda, nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità.

Gli oneri finanziari derivanti dagli articoli 4 e 5 – oneri valutati, nel complesso, pari a 3 milioni di euro annui – sono posti a carico del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili; tale Fondo, secondo il comma 4 del suddetto articolo 5, può essere altresì alimentato da versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale.

Infine, l'articolo 6 prevede che alle *start-up* a vocazione sociale si applichino le disposizioni concernenti la riserva in materia di possibilità di partecipazione alle procedure di appalto, disposizioni previste dall'articolo 112 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

PRESIDENTE. Prima di dare avvio al dibattito, chiedo se non sia utile avviare un ciclo di audizioni.

GUIDOLIN, *relatrice*. Trattandosi di una materia importante che tocca tutta la Commissione, sarebbe interessante valutare l'opportunità di svolgere audizioni per sentire gli *stakeholder* e tutti i soggetti coinvolti a vario titolo.

CATALFO (*M5S*). Vorrei chiedere anch'io di procedere ad un ciclo di audizioni e di sentire il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riguardo al collocamento mirato di questi soggetti.

DRAGO (*FdI*). L'idea di fare alcune audizioni ritengo sia assolutamente valida, anche perché è un argomento che ultimamente viene posto all'attenzione di molti e non è assolutamente collegato al tema dei *care-giver*, ma ha delle connotazioni precipue. Tra l'altro sono molte le realtà in ambito sociale e lavorativo che potrebbero essere interessate.

DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*). L'inclusione di persone con disabilità nel mondo del lavoro merita un'attenta riflessione, in positivo ovviamente, e soprattutto con analisi di rispetto nei confronti di tutte le associazioni che operano nel settore. Per questo motivo, anch'io sono favorevole a un ciclo di audizioni. Tra l'altro, oltre al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, inviterei anche il Ministro per le disabilità per alcune discussioni, perché questo argomento riguarda un Ministero che la Lega ha voluto e sosterrà sempre con forza affinché rappresenti migliaia e migliaia di persone che meritano di essere veramente incluse nel mondo del lavoro.

Inizierei anche a parlare, come sta facendo il ministro Stefani insieme al sottosegretario Nisini, dell'abbattimento delle barriere architettoniche anche nel mondo del lavoro, perché già ci sono tantissime persone che lavorano e che purtroppo, spesso e volentieri, sono discriminate in quanto l'ambiente lavorativo non permette loro di essere libere nel movimento.

ROMANO (*M5S*). Ovviamente il ciclo di audizioni è dovuto, però non ho capito bene se debba essere fatto prima della discussione generale. Secondo me si dovrebbe svolgere prima il ciclo di audizioni e poi iniziare la discussione generale.

PRESIDENTE. Sì, certo.

LAUS (*PD*). Anche il Gruppo Partito Democratico è favorevole ad un ciclo di audizioni e poi ad avviare la discussione generale.

CARBONE (*IV-PSI*). Concordiamo anche noi, Presidente.

FLORIS (*FIBP-UDC*). Concordiamo anche noi di fare prima le audizioni e poi il resto. Naturalmente sul disegno di legge in generale non possiamo che essere assolutamente a favore e dividerne l'obiettivo.

PRESIDENTE. Ovviamente questo è un tema di cui abbiamo sempre parlato anche nel PNRR. Abbiamo sempre messo l'accento sull'inclusione lavorativa delle persone con disabilità. In questo caso si parla di spettro autistico, ma vorrei ricordarvi anche il campo delle disabilità cognitive, che sapete comunque essere di mio interesse. Sarebbe necessario allargare le possibilità di persone, visto che oggi sempre più questo fenomeno viene studiato e affrontato.

Propongo quindi di fissare alle ore 13 di giovedì 21 ottobre il termine entro il quale segnalare i soggetti da audire.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(1419) FREGOLENT ed altri. – Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge 1419.

Ha facoltà di parlare il relatore.

FLORIS, *relatore*. Il disegno di legge n. 1419 concerne la tutela dei lavoratori dalle maculopatie.

L'articolo 1 modifica l'articolo 176 del decreto legislativo n. 81 del 2008, disponendo che le visite mediche di controllo ivi previste per i lavoratori che operano presso postazioni con videoterminali comprendano gli esami del fondo oculare e della retina.

L'articolo 2 prevede che la maculopatia degenerativa miopica e senile sia inserita nei livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni definite dal successivo articolo 3. Ai sensi di quest'ultimo, la diagnosi relativa all'eventuale sussistenza della malattia e al connesso effetto invalidante è eseguita da uno specialista operante presso un centro accreditato per la diagnosi e la cura della maculopatia in oggetto.

L'articolo 4 prevede la copertura finanziaria degli oneri, valutati in 5 milioni di euro.

A proposito del disegno di legge in esame, penso che sarà il caso di svolgere delle audizioni, a partire dai rappresentanti dell'INAIL, perché i pazienti affetti da maculopatia degenerativa sono circa 800.000 in Italia. Si registrano 200 casi di maculopatia degenerativa ogni giorno, il che vuol dire circa 75.000 all'anno, per cui l'impegno, anche di carattere economico per la parte che riguarda non il lavoro, ma i pazienti affetti da ma-

culopatia degenerativa, non è indifferente ed è da valutare prima di prendere tutti i provvedimenti.

Per quello che riguarda la parte strettamente inerente la nostra Commissione, anche in questo caso c'è da fare chiarezza, perché non esiste ovviamente la certezza che i videoterminalisti si ammalinino di maculopatia degenerativa. Certo, se sono ammalati possono peggiorare. Questo è il discrimine che dovremmo discutere anche in base alle tabelle che ci presenteranno eventualmente gli auditi.

La maculopatia degenerativa è una malattia multifattoriale. Non esiste un nesso causale stretto tra il lavoro di videoterminalista e l'insorgenza di maculopatia, seppure alcuni provvedimenti – tipo i famosi quindici o venti minuti di riposo ogni due ore – siano misure assolutamente positive per preservare i lavoratori non solo da maculopatia degenerativa, ma anche da altre fattispecie di malattie che possono colpire i videoterminalisti.

ROMANO (M5S). Mi associo alla proposta del relatore Floris, con particolare riguardo all'opportunità di audire i rappresentanti dell'INAIL.

PRESIDENTE. Propongo quindi di fissare alle ore 13 di giovedì 21 ottobre il termine entro il quale segnalare i soggetti da audire.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(934) GUIDOLIN ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, in materia di introduzione degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti

(2347) GUIDOLIN ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, ai fini dell'introduzione del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 934 e 2347.

Ha facoltà di parlare il relatore.

LAUS, *relatore*. I disegni di legge nn. 934 e 2347 modificano l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011, al fine di inserire gli operatori socio-sanitari tra i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti che possono esercitare, secondo la disciplina ivi prevista, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato.

La novella proposta dal disegno di legge n. 2347 inserisce, inoltre, nell'ambito di tali categorie di lavoratori, oltre ai menzionati operatori socio-sanitari, il personale delle professioni sanitarie infermieristiche. La novella specifica ulteriormente che i lavoratori in oggetto sono gli infermieri e gli operatori socio-sanitari impegnati nei servizi ospedalieri e nelle strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, *hospice*,

strutture riabilitative e strutture residenziali per persone autosufficienti e non, a gestione pubblica o privata, nonché i medesimi lavoratori che esercitano la loro attività nei centri semiresidenziali a carattere socio-assistenziale, socioeducativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario, per persone con disabilità, a gestione pubblica o privata, con lavoro organizzato in turni.

I due disegni di legge in esame recano, quindi, ulteriori novelle di coordinamento e la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle rispettive disposizioni.

Suggerisco infine di procedere allo svolgimento di un ciclo di audizioni, ponendo il termine per segnalare i soggetti da ascoltare entro giovedì 21 ottobre, alle ore 13.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Colleghi, in considerazione della maggiore ampiezza del contenuto del disegno di legge n. 2347, propongo di adottare fin d'ora tale disegno di legge quale testo base per il prosieguo della discussione congiunta.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,40.

